

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

131° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BRINA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (2565), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4, 5
PELLEGRINO Giovanni (Com.-PDS) 4

«Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)» (2865)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3
BERTOLDI (Com.-PDS) 3
FAVILLA (DC) 3
GAROFALO (Com.-PDS) 3
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione . 2

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)» (2865)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)».

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LEONARDI, relatore alla Commissione. L'Associazione internazionale per lo sviluppo, di cui ho già avuto modo di illustrare compiti e finalità, è una filiazione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, ed è stata costituita nel 1960; rappresenta uno strumento di intervento a favore dei paesi in via di sviluppo più poveri, in quanto concede prestiti a condizioni particolarmente agevolate, cioè senza interessi (a parte una commissione che può variare dallo 0 all'1 per cento), con un periodo cosiddetto di «grazia» di dieci anni e una durata di trentacinque anni.

Nel 1990 i maggiori beneficiari sono stati i paesi più poveri dell'Africa con una quota del 50 per cento del totale, seguiti dai paesi asiatici (essenzialmente il Bangladesh, la Cina e l'India) con il 40 per cento.

Come per tutti i fondi di sviluppo, anche le risorse dell'IDA sono costituite esclusivamente dai conferimenti dei paesi aderenti.

L'Italia è entrata a far parte dell'IDA nel 1962, a ciò autorizzata dalla legge n. 1478 del 12 agosto 1962, ed ha quindi partecipato a tutte le successive ricostituzioni delle risorse dell'Associazione. Finora si sono avute otto ricostituzioni delle risorse alle quali l'Italia ha regolarmente aderito, partendo da un contributo iniziale pari a 18,16 milioni di dollari USA, giunto a 609,500 milioni di dollari in occasione dell'ottava ricostituzione.

L'Italia ha partecipato anche alla creazione dei cosiddetti fondi accessori costituiti *a latere* della sesta e settima ricostituzione, in quanto i fondi non erano sufficienti a far fronte alla domanda dei paesi in via di sviluppo.

La trattativa per la nona ricostituzione è stata piuttosto lunga e complessa a causa del perdurare dell'atteggiamento restrittivo degli Stati Uniti, i quali preferiscono scegliere trattative bilaterali direttamente con i paesi interessati senza partecipare in modo consistente e con le percentuali del passato alla ricostituzione del fondo. È stato, infine, trovato un accordo per una ricostituzione pari a 11,672 miliardi di diritti

speciali di prelievo. La partecipazione degli USA, pari a 3.180 milioni di dollari, è scesa al 21,61 per cento rispetto al 25 per cento dell'ottava ricostituzione e l'Italia, la Francia, la Germania, la Finlandia, l'Irlanda, il Giappone, la Corea, l'Olanda e la Spagna si sono accollate questa differenza. La percentuale di contribuzione dell'Italia è pari al 5,30 per cento, corrispondente ad un contributo di 619 milioni di diritti speciali di prelievo, più un contributo supplementare di 6 milioni, per un totale di 625 milioni di diritti speciali di prelievo. Il controvalore in lire è pari a 1.100.362.000.000. L'erogazione avverrà in tre rate annuali dal 1991 al 1993. Ogni rata verrà pagata per il 16,67 per cento in contanti e per il resto in *promissory notes*.

Pertanto, i versamenti annuali avverranno nel seguente modo: lire 61.143.000.000 in contanti e lire 305.645.000.000 in *promissory notes* per il 1991; lire 61.143.000.000 in contanti e lire 305.644.000.000 in *promissory notes* per il 1992 e 1993.

Le somme relative ai pagamenti contanti, dopo l'approvazione del provvedimento, saranno assegnate al capitolo 8011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mentre gli importi da erogare in *promissory notes* saranno assegnati al capitolo 8325 sempre dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Ritengo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il disegno di legge al nostro esame sia meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Leonardi per l'ampia ed approfondita relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei preannunciare, a nome del Gruppo comunista-PDS, il voto favorevole sul provvedimento.

FAVILLA. Signor Presidente, a nome della Democrazia cristiana, intendo preannunciare il voto favorevole sul provvedimento.

BERTOLDI. Signor Presidente, vorrei sottolineare come il consenso del Gruppo comunista-PDS ad iniziative legislative di rifinanziamento di fondi internazionali di sviluppo, quale quella oggi al nostro esame, è motivato anche dalla riconduzione al bilancio dello Stato degli appositi stanziamenti, che in passato invece sono stati gestiti con contabilità extra bilancio.

PRESIDENTE. Poichè non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, in particolare quello della 5^a Commissione, occorre rinviare l'esame del provvedimento.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (2565), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 25 settembre 1991.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento al disegno di legge n. 2565, vorrei confermare la valutazione positiva del Gruppo comunista-PDS; ne auspichiamo una approvazione sollecita, senza necessità di apportare emendamenti. Tuttavia, ci riserviamo di presentarli nel caso in cui la Commissione decidesse di modificare comunque il disegno di legge.

È emerso il dubbio di un possibile conflitto fra la normativa che ci accingiamo ad approvare e quella concernente il credito al consumo, contenuta nel disegno di legge comunitario per il 1991; tale dubbio può considerarsi adesso superfluo, dopo che ho compiuto adeguati accertamenti presso i colleghi della 1^a Commissione su quanto è previsto dal diritto internazionale. Infatti, nell'ipotesi prospettata, si applicherebbe il principio di diritto internazionale che prevede l'adozione della normativa più favorevole all'interesse tutelato (cioè quello del cliente dell'istituto finanziario o creditizio).

Per quanto riguarda gli aspetti più particolari del provvedimento, non intendo aggiungere nulla rispetto a quello che, con la consueta precisione, ha sottolineato il relatore di maggioranza.

Vorrei soltanto rilevare come il provvedimento si muova su diversi livelli, disciplinando varie fasi contrattuali. Il provvedimento prevede, già nella fase precontrattuale, impegni specifici per gli istituti oggetto della normativa: essi devono attenersi a precetti di natura amministrativa che limitano l'iniziativa contrattuale privata, al fine di realizzare la piena trasparenza delle condizioni praticate nelle operazioni bancarie attive e passive.

Il provvedimento si muove secondo uno schema antico, cioè quello di imporre particolari limiti alle norme generali sulla contrattazione per determinati contratti.

Alcune riserve formulate dal relatore non mi trovano consenziente; in particolare mi riferisco alla previsione dell'obbligo della forma scritta dei contratti. Il senatore Beorchia ha osservato che nella nostra tradizione giuridica sarebbe pari ad una riserva di forma solenne e sarebbe quindi coerente con il nostro ordinamento giuridico.

Dalla violazione dei limiti dell'autonomia negoziale disposta dal provvedimento consegue la nullità delle clausole derogatorie e la loro sostituzione con parametri normativi prefissati (che possono essere o le condizioni rese pubbliche se non rispettate, o, se non si è adempiuto all'onere della pubblicità, le condizioni *standard*, che non sono le più favorevoli).

Il complesso normativo è armonico e coerente e da questa caratteristica deriva la nostra valutazione favorevole sul provvedimento nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. Mi pare che una simile

scelta normativa consenta di superare quella che ha costituito la eredità più pesante che ha dominato gli anni '80, vale a dire l'idea che il mercato rappresenti una realtà a sè stante che non necessita di interventi normativi.

Il provvedimento non ritiene sufficiente il codice di autoregolamentazione predisposto dagli operatori del settore; l'esperienza concreta ha dimostrato che non era garantista ed ecco la necessità di un intervento normativo che stabilisce regole e comportamenti più rigorosi a tutela del contraente più debole e della trasparenza del mercato.

Questo provvedimento non è che una tessera di un mosaico; infatti, i problemi del settore non si limitano a quelli sottolineati in questa sede ma riguardano anche altri aspetti. Si auspica per il futuro che l'obiettivo della trasparenza venga perseguito non solo nel rapporto fra cliente ed istituto di credito, o finanziario, ma anche verso l'esterno, favorendo la totale leggibilità di tutti i documenti finanziari.

Discutendo di altri provvedimenti, come quello sul riciclaggio, abbiamo già avuto occasione di evidenziare la tendenza verso cui bisogna spingere, cioè - desidero ripeterlo - la totale leggibilità di tutti i movimenti che implicano spostamenti di ricchezze, anche mobiliari, attraverso una estensione a tutti gli operatori di certe regole; ciò determinerebbe uno scatto in avanti per la stessa economia di mercato.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA